

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Indice

- Legge 10 dicembre 1980, n.845
- " 17 febbraio 1982, n.41
- " 7 marzo 1985, n.99
- " 8 novembre 1986, n.752
- " 22 dicembre 1986, n.910
- " 28 agosto 1989, n.302
- " del 1990 n.38 e Legge del 1991 n.195
- " 10 luglio 1991, n.201
- " 22 novembre 1994, n.644
- " 30 novembre 1994, n.655
- " del 1995, n.46

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di f. 10 miliardi, di cui f. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22/12/1966 n.910, art. 7 comma 5.

CAPITOLO 7974 - Contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima. Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzione di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per il ritiro definitivo di navi dall'attività della pesca, per la costituzione di società miste, per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

Per le citate iniziative sono stati finanziati n. 1049 progetti per un importo complessivo di 112.000 milioni di lire.

CAPITOLO 7975 - Contributi per l'organizzazione di campagne ed iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento viene totalmente impegnato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 7979 - Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica.

Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dall'Ente Autonomo della Fiera di Ancona e dall'Ente Autonomo della Fiera di Verona-acquacoltura. Questi Enti svolgono attività di promozione e sviluppo dell'economia ittica nel settore della ricerca economica, della commercializzazione, della trasformazione alimentare in pesca e acquacoltura.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 165.**Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.**

La legge 17 febbraio 1982, n. 41 ha disposto, all'art. 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa di durata triennale.

Gli interventi previsti ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani triennali si realizzano mediante l'erogazione di contributi su progetti per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la concessione di mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima nonché contributi per le attività promozionali, per l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e loro consorzi ed associazioni e per iniziative a sostegno dell'attività ittica.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art. 35, approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del primo piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, approvato con il decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 15/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del secondo piano nazionale approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1986, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 1° dicembre 1989 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1990 e adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani nazionali", gli stanziamenti complessivi sono stati ripartiti nel bilancio del soppresso Ministero della Marina Mercantile e, per quanto riguarda il quarto piano nazionale, in quello del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e assegnazione ai pertinenti capitoli di spesa in relazione ai vari settori di intervento.

La prima del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi del IV Piano Triennale della Pesca marittima e dell'aquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996 viene espressa nelle Tabelle A e C del disegno di legge finanziaria. Per l'anno 1994 la disponibilità complessiva è stata di L. 75.000 milioni, per l'anno 1995 di L. 82.000 milioni e per l'anno 1996 di lire 86.000 milioni. Tali disponibilità sono ripartite in base alle percentuali stabilite dal piano stesso nei sottolanceti capitoli.

CAPITOLO 3101 - Missioni all'estero per l'attuazione del Piano Triennale della Pesca marittima.

L' stanziamento è destinato a coprire le spese di missione all'estero che non siano a carico di altre Amministrazioni. Tutto ciò è stato previsto per aver una presenza sempre più incisiva in tutte le sedi internazionali in cui si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario.

CAPITOLO 3534 - Spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

L' stanziamento è utilizzato per l'erogazione del compenso spettante ai membri del Comitato di cui agli articoli 3 e 23 della legge 41/82.

CAPITOLO 3535 - Spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca previste dall'articolo 5 della legge 41/82.

Lo stanziamento è utilizzato per il funzionamento del sistema di statistiche della pesca e per lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale a supporto dello svolgimento dell'attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica.

Lo sviluppo del sistema, resosi necessario per rispondere alle richieste della Comunità Europea, alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti, si articola in cinque sottosistemi tra loro integrati:

- **sottosistema del naviglio**, per la gestione delle informazioni relative alle imbarcazioni e alle licenze di pesca;
- **sottosistema produzione**, per la gestione delle informazioni relative alla produzione della pesca, nei suoi diversi aspetti (marittima, in acque dolci e in acquacoltura) nonché alla relativa programmazione;
- **sottosistema finanziario**, per la gestione delle informazioni relative agli strumenti e ai piani di finanziamento ad orientamento pluriennale, alle decisioni di finanziamento (prese nei suoi aspetti di concessione e liquidazione), al controllo delle operazioni e alla valutazione degli investimenti effettuati;
- **sottosistema ricerca**, per la gestione delle informazioni relative alla gestione delle ricerche finanziate dalla Direzione, onde controllarne lo svolgimento e indirizzarne sempre più proficuamente l'area di azione;
- **sottosistema provvedimenti**, per la gestione delle informazioni relative ai provvedimenti presi dalla Direzione, per valutarne la corretta esecuzione, la tempestiva evasione e il grado di trasparenza nei rapporti con l'utenza.

CAPITOLO 7972 - Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Vengono considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Nella fattispecie, dallo schema preliminare di piano fino alla scadenza del terzo piano nazionale, sono stati finanziati complessivamente n. 319 progetti per un importo totale di 64.325 milioni di lire.

CAPITOLO 7973 - Somma da corrispondere al Fondo Centrale per il credito peschereccio.

L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1971, n. 1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

Fino alla scadenza del terzo piano nazionale sono stati finanziati n. 812 progetti riguardanti: costruzione, acquisto ed ammodernamento di navi, impianti per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti ittici, impianti di acquacoltura, acquisto di spazi e magazzini, per un importo complessivo di 219.000 milioni di lire.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, ha interessato il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Dalla legge di cui trattasi sono stati disposti stanziamenti per f. 50 miliardi, di cui f. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e f. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18/5/1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed Irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di f. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Il programma degli interventi ammessi è in fase di ultimazione.

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi di competenza statale rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n.67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

Nel corso del 1995 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di f. 16,600 milioni rispetto allo stanziamento disponibile di f.29,100 milioni.

LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302Disciplina del credito peschereccio d'esercizio.

Lo stanziamento, utilizzato per le finalità della Legge 302/80 in materia di credito peschereccio, che ha per oggetto la concessione da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca ed acquacoltura, nonché a quelle a essa connesse o collaterali, è iscritto al Capitolo 7077 "Contributi da erogare per le finalità di cui alla Legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio d'esercizio".

Lo stanziamento, determinato dalla legge finanziaria, non è risultato idoneo a far fronte alle 776 richieste di credito delle imprese di pesca, già istruite ed invase per mancanza di fondi. A ciò ha provveduto la legge 19 luglio 1994, n. 405 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio" che ha autorizzato una spesa di lire 20.000 milioni con copertura finanziaria proveniente dalle disponibilità del Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10, comma primo, della Legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Legge n. 38/1990 e Legge n. 195/1991

L'articolo 30 bis della legge n. 38/90 ha finanziato un programma per la realizzazione di sistemi di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi nelle Regioni Liguria, Sardegna e Sicilia.

Tale programma è stato poi esteso dalla legge 195/1991 alle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana.

Nel corso del 1995 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti di fondi ai capitoli di entrata regionali:

- Cap. 8279/R	Liguria	£. 11.070 milioni	fondi 1992
- " 8280/R	Sicilia	" 2.767	" " 1992
- " 8281/R	Piemonte	" 6.042 .	" " 1991-92-93
- " "	Lombardia	" 1.445	" " 1993
- " "	Calabria	" 4.085	" " 1991-92-93
- " "	Toscana	" 2.380	" " 1993

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n.415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonché rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

A tutto il 1995 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di f. 286 miliardi rispetto agli stanziamenti disponibili di f. 292,5 miliardi.

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 561 CONVERTITO NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1994, N. 655.

Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura

Il decreto legge 30 settembre 1994, n. 561 recante: "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura" convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655 ha disposto, per il triennio 1994-1996, ulteriori assegnazioni di fondi per incentivare l'urgente avvio degli interventi nel settore della pesca ed acquacoltura. Oltre alla assegnazione delle somme di f. 30.000 milioni per il 1994, f. 32.000 milioni per il 1995 e f. 36.000 milioni per il 1996 per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca, sono state autorizzate le sottoelencate spese indicate a fianco di ciascun Capitolo:

CAPITOLO 7977 - Contributi da erogare per le finalità di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio d'esercizio - f. 17.000 milioni per il 1994; f. 25.000 milioni per l'anno 1995 e f. 21.000 milioni per l'anno 1996.

CAPITOLO 3583 - Fondo di solidarietà nazionale della pesca. Rifi naziamento della legge 5 febbraio 1992, n. 72 - f. 14.000 milioni per l'anno 1994, f. 4.000 milioni per l'anno 1995 e f. 4.000 milioni per l'anno 1996. Lo stanziamento viene utilizzato per l'attuazione della citata legge che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per calamità naturali o per avversità meteo-marine ovvero ecologiche di carattere eccezionale in favore di pescatori singoli o associati, di acquacoltori in acque marine o salmastre o molluschi coltori.

CAPITOLO 7983 - Contributi per la realizzazione degli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle Cooperative di pesca - f. 4.000 milioni per l'anno 1994, f. 6.000 milioni per l'anno 1995 e f. 6.000 milioni per l'anno 1996.

CAPITOLO 3537 - Spese per l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura - f. 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Lo stanziamento viene interamente utilizzato per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione degli andamenti congiunturali di mercato.

D.L.vo nr. 724/94 convertito con Legge nr. 46/95

Per il 1995 ha assegnato al comparto foreste la somma di 40 miliardi ripartita secondo l'allegato prospetto.

In particolare per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi i finanziamenti in conto capitale sul capitolo 8223 hanno consentito lo svolgimento del servizio di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi, principalmente mediante la gestione tecnico-operativa dei tre Canadair CL 215 di proprietà di questo Ministero, dei due aerei dello stesso tipo a noleggio, oltre ai 12 elicotteri Breda-Nardi NH 500 e dei nove elicotteri Augusta AB 412 in dotazione al C.F.S., di cui quattro affidati in carico di utilizzazione dal Dipartimento della Protezione Civile.

Sono stati inoltre assegnati i fondi ai Centri Operativi AIB per le spese di gestione dei mezzi ed attrezzature antincendio in dotazione ai Gruppi Meccanizzati AIB ed ai Comandi delle stazioni forestali.

I finanziamenti di parte corrente di cui ai capitoli 4013 (missioni) e 4017 (straordinario), impegnati totalmente al termine del 1995, vengono utilizzati per il pagamento di spettanze al personale forestale non soddisfatte alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda le spese per attività di studi, indagini e ricerche di interesse nazionale nel settore forestale lo stanziamento relativo a valere sul capitolo 4073 è stato di soli 50 milioni di lire interamente impegnati per il finanziamento dello studio "Parchi naturali o zootecnia etnografica"